


COMUNE DI  
CASTEL SAN PIETRO



**REGOLAMENTO  
PER LA FORNITURA DI  
ACQUA POTABILE**

Anno 2016



## **Indice degli articoli del Regolamento per la fornitura di acqua potabile**

### **I Norme generali**

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Compiti dell'Azienda
- Art. 3 Definizione del Regolamento

### **II Organizzazione**

- Art. 4 Organizzazione dell'Azienda
- Art. 5 Competenze del Consiglio comunale
- Art. 6 Competenze del Municipio
- Art. 7 Competenze della Commissione dell'Azienda
- Art. 8 Commissione di revisione

### **III Erogazione e qualità dell'acqua**

- Art. 9 Estensione dell'acquedotto
- Art. 10 Modo di erogazione
- Art. 11 Obbligo di prelievo
- Art. 12 Uso dell'acqua
- Art. 13 Prelievo abusivo
- Art. 14 Trattamento di potabilizzazione
- Art. 15 Pressione e qualità
- Art. 16 Modalità di fornitura
- Art. 17 Limitazione della fornitura
- Art. 18 Fornitura di acqua temporanea
- Art. 19 Fornitura d'acqua per scopi speciali
- Art. 20 Prelievi per piscine e fontane

### **IV Rete di distribuzione**

- Art. 21 Piano generale di distribuzione
- Art. 22 Rete di distribuzione
- Art. 23 Installazione
- Art. 24 Idranti
- Art. 25 Azionamento degli idranti e delle saracinesche
- Art. 26 Utilizzazione dei sedimi privati
- Art. 27 Definizione dell'allacciamento
- Art. 28 Allacciamento
- Art. 29 Condizioni tecniche
- Art. 30 Domanda di allacciamento
- Art. 31 Esecuzione
- Art. 32 Costi di allacciamento
- Art. 33 Controlli
- Art. 34 Manutenzione
- Art. 35 Proprietà dell'allacciamento
- Art. 36 Messa fuori esercizio

### **V Installazioni interne degli stabili**

- Art. 37 Nuove installazioni
- Art. 38 Controlli
- Art. 39 Prescrizioni tecniche
- Art. 40 Manutenzione
- Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua
- Art. 42 Pericolo di gelo
- Art. 43 Dovere di informazione

## **VI Contatori**

- Art. 44 Contatore
- Art. 45 Ubicazione
- Art. 46 Responsabilità
- Art. 47 Disfunzioni
- Art. 48 Sottocontatori
- Art. 49 Danni o manomissioni
- Art. 50 Lettura dei contatori
- Art. 51 Misurazione

## **VII Abbonamento**

- Art. 52 Inizio dell'abbonamento
- Art. 53 Contratto di abbonamento
- Art. 54 Cambiamento di proprietario

## **VIII Tasse, modalità di pagamento e incentivo per la realizzazione di sistemi di ricupero dell'acqua piovana**

- Art. 55 Finanziamento
- Art. 56 Spese per le condotte principali e di distribuzione
- Art. 57 Tassa di allacciamento
- Art. 58 Determinazione delle tasse di utilizzazione
- Art. 59 Altre tasse
- Art. 60 Incasso della tassa di utilizzazione
- Art. 61 Reclami contro le tassazioni
- Art. 62 Prestazioni a terzi
- Art. 63 Casi particolari delle frazioni di Monte e Casima
- Art. 64 Esecuzione
- Art. 65 Incentivo per la realizzazione di sistemi di ricupero dell'acqua piovana

## **IX NORME TRANSITORIE**

- Art. 66 Regolamenti di Monte e Casima
- Art. 67 Ordine di posa dei contatori

## **X DISPOSIZIONI PENALI E FINALI**

- Art. 68 Infrazioni e penalità
- Art. 69 Ricorsi
- Art. 70 Entrata in vigore
- Art. 71 Abrogazione

### Tavola delle abbreviazioni

LOC	Legge organica comunale
SSIGA	Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque
LEF	Legge federale esecuzione e fallimenti
PGA	Piano generale dell'acquedotto
SIA	Società Svizzera degli ingegneri e architetti
Manuale AQUATI	Classificatore contenente i documenti di lavoro per l'allestimento di un sistema di assicurazione della qualità ai sensi dell'art. 23 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

## I NORME GENERALI

### **Art. 1** **COSTITUZIONE**

...<sup>1</sup>

### **Art. 2<sup>2</sup>** **COMPITI DEL COMUNE**

Il Comune di Castel San Pietro (in seguito Comune) costruisce, esercita e mantiene gli impianti dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.

Il Comune fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, agricolo e commerciale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.

### **Art. 3<sup>3</sup>** **DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra il Comune ed i suoi utenti denominati in seguito abbonati.

## II ORGANIZZAZIONE

### **Art. 4** **ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA**

...<sup>4</sup>

### **Art. 5** **COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

...<sup>5</sup>

### **Art. 6** **COMPETENZE DEL MUNICIPIO**

...<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Il Municipio incarica, secondo le norme del Regolamento comunale, i seguenti impiegati per il Servizio Acqua Potabile.<sup>7</sup>

- a) responsabile e sostituto della sorveglianza delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:
- praticare una visita ogni mese a tutti gli impianti secondo le disposizioni del manuale AQUATI, con particolare riguardo ai serbatoi e ai pozzi di pompaggio;
  - conservare le chiavi delle camere e dei serbatoi e gli strumenti necessari alla manutenzione;
  - tenersi a disposizione dell'autorità di sorveglianza per i necessari controlli;
  - praticare ispezioni straordinarie agli impianti di captazione e di accumulazione dopo gravi intemperie;
  - segnalare le riparazioni e gli interventi che s'impongono d'urgenza;
  - annotare su apposito registro (manuale AQUATI), da tenere a disposizione dell'autorità di sorveglianza e del Municipio, tutte le visite e i lavori fatti all'acquedotto, con le osservazioni del caso;
  - collaborare alle ispezioni dell'Autorità cantonale di vigilanza sugli acquedotti (Laboratorio cantonale);

<sup>1</sup> Art. 1 abrogato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>2</sup> Art. 2 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>3</sup> Art. 3 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>4</sup> Art. 4 abrogato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>5</sup> Art. 5 abrogato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>6</sup> Art. 6 cpv. 1 abrogato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>7</sup> Art. 6 cpv. 2 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

- b) responsabile e sostituto della manutenzione delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:
  - eseguire la pulizia totale degli impianti almeno due volte all'anno;
- c) responsabile e sostituto servizio del picchetto;
- d) responsabile e sostituto della lettura dei contatori;

<sup>3</sup>Il Municipio ha la facoltà di affidare ad un ente o ad un'altra azienda dell'acqua potabile la gestione delle mansioni di cui al capoverso 2.

**Art. 7<sup>8</sup>**  
**COMPETENZE DELLA**  
**COMMISSIONE ACQUA**  
**POTABILE**

La Commissione Acqua Potabile collabora con il Municipio ed in particolare:

- a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- b) formula preavvisi e proposte sulle tariffe per gli abbonamenti e la fornitura di acqua potabile;
- c) collabora alla stesura e alle modifiche del regolamento per la fornitura di acqua potabile.

**Art. 8**  
**COMMISSIONE DI**  
**REVISIONE**

...<sup>9</sup>

**III EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA**

**Art. 9**  
**ESTENSIONE**  
**DELL'ACQUEDOTTO**

L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, agricolo e commerciale nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del presente regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura inoltre l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

**Art. 10**  
**MODO DI EROGAZIONE**

L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

- a) deflusso illimitato: per l'alimentazione di idranti;
- b) deflusso misurato: per usi domestici, industriali, commerciali, per cantieri edili, per l'irrorazione di aree private, per le aziende agricole e per scopi pubblici.

**Art. 11<sup>10</sup>**  
**OBBLIGO DI PRELIEVO**

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.

Restano riservati i casi eccezionali che sono al beneficio di un'autorizzazione cantonale al prelievo di acqua dalla falda a scopo industriale.

Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune. È vietato a terzi l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altri enti e/o aziende a fornire l'acqua potabile.

**Art. 12**  
**USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'abbonato.

È vietato cederla a terzi gratuitamente o contro pagamento.

**Art. 13<sup>11</sup>**  
**PRELIEVO ABUSIVO**

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire al Comune il danno arrecato e può essere perseguito penalmente.

<sup>8</sup> Art. 7 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>9</sup> Art. 8 abrogato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>10</sup> Art. 11 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>11</sup> Art. 13 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire contatori e saracinesche d'arresto piombate.

**Art. 14<sup>12</sup>**  
**TRATTAMENTO DI**  
**POTABILIZZAZIONE**

Il Comune è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento di potabilizzazione. Può stabilire la posa di apparecchi di trattamento in casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua.

**Art. 15<sup>13</sup>**  
**PRESSIONE E QUALITÀ**

In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete.

Il Comune, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità quanto alla durezza, alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa.

**Art. 16<sup>14</sup>**  
**MODALITÀ DI FORNITURA**

Il Comune si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove normative di fornitura. Se entro un ragionevole termine l'abbonato non dà seguito all'invito del Comune, questo potrà eseguire o far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.

**Art. 17<sup>15</sup>**  
**LIMITAZIONE DELLA**  
**FORNITURA**

Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- inosservanza di altre disposizioni del presente Regolamento.

Il Comune provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'abbonato dai suoi obblighi verso il Comune se non vi è colpa propria.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli abbonati.

Qualora l'abbonato ritenesse di avere subito un danno imputabile al Comune dovrà notificare immediatamente le sue pretese di risarcimento.

**Art. 18<sup>16</sup>**  
**FORNITURA DI ACQUA**  
**TEMPORANEA**

La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione del Comune.

**Art. 19<sup>17</sup>**  
**FORNITURA D'ACQUA PER**  
**SCOPI SPECIALI**

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione, di rubinetti agricoli e di industrie necessitano di speciale autorizzazione.

Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni.

Le piscine devono essere munite di impianto di rigenerazione dell'acqua.

Le richieste potranno essere rifiutate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.

---

<sup>12</sup> Art. 14 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>13</sup> Art. 15 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>14</sup> Art. 16 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>15</sup> Art. 17 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>16</sup> Art. 18 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>17</sup> Art. 19 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

**Art. 20<sup>18</sup>**  
**PRELIEVI PER PISCINE E FONTANE**

Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc. Di regola le piscine possono essere riempite una sola volta all'anno. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata per il tramite di un contatore, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario. In caso di siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e delle fontane.

**IV RETE DI DISTRIBUZIONE**

**Art. 21<sup>19</sup>**  
**PIANO GENERALE DI DISTRIBUZIONE**

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali (PGA). Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile. Al di fuori della zona edificabile il Comune non è obbligato a fornire l'acqua; esso promuove tuttavia, secondo le sue possibilità tecniche e finanziarie, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile. Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari si assumono le spese relative.

**Art. 22<sup>20</sup>**  
**RETE DI DISTRIBUZIONE**

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti antincendio; le installazioni sono di regola posate sull'area pubblica. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al piano generale di distribuzione. Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono all'urbanizzazione dei fondi. La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente al Comune che ne è l'unico proprietario.

**Art. 23<sup>21</sup>**  
**INSTALLAZIONE**

Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Le condotte sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

**Art. 24<sup>22</sup>**  
**IDRANTI**

Il Comune provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione del servizio antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. Il Comune effettua, a sue spese, il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti. I relativi costi sono a carico del Comune.

<sup>18</sup> Art. 20 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>19</sup> Art. 21 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>20</sup> Art. 22 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>21</sup> Art. 23 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>22</sup> Art. 24 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017



**Art. 25<sup>23</sup>**

**AZIONAMENTO DEGLI IDRANTI E DELLE SARACINESCHE**

Solo le persone autorizzate dal Comune hanno diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche. I sigilli apposti dal Comune e/o dalla preesistente Azienda Acqua Potabile ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

**Art. 26<sup>24</sup>**

**UTILIZZAZIONE DEI SEDIMI PRIVATI**

Ogni proprietario od abbonato è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del Codice Civile Svizzero.

Di norma ed a sue spese, il Comune farà iscrivere la servitù a suo favore nel registro fondiario.

Il Comune dovrà essere tenuto al corrente se si stipulano delle convenzioni tra privati. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.

**Art. 27<sup>25</sup>**

**DEFINIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO**

L'allacciamento è il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione alle singole proprietà.

Esso si estende dalla diramazione della condotta di distribuzione fino al contatore compreso.

Il punto di raccordo alla rete di distribuzione è stabilito dal Comune.

**Art. 28<sup>26</sup>**

**ALLACCIAMENTO**

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dal Comune.

Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali il Comune può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà (ad esempio case a schiera con un locale tecnico unico centralizzato).

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Per le proprietà situate fuori dalla zona edificabile, in località non servite dalla rete principale di distribuzione oppure laddove si rendano necessari prolungamenti della medesima, il Comune può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati si obblighino a corrispondere in via anticipata, oltre alle tasse previste dal tariffario, un contributo a fondo perso dell'80% della spesa occorrente per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata.

In tal caso il Comune stabilisce il diametro delle tubazioni. Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente.

Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare d'aver ottenuto il relativo permesso.

Se gli interessati non potessero accordarsi, il Comune può provvedervi esso medesimo a norma di legge.

Le spese causate dall'allacciamento e dall'attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente.

**Art. 29<sup>27</sup>**

**CONDIZIONI TECNICHE**

Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso agli addetti del Comune.

<sup>23</sup> Art. 25 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>24</sup> Art. 26 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>25</sup> Art. 27 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>26</sup> Art. 28 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>27</sup> Art. 29 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

**Art. 30<sup>28</sup>**  
**DOMANDA DI**  
**ALLACCIAMENTO**

Sono soggette a domanda di nuovo allacciamento:

- le nuove costruzioni;
- i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici e altro;
- la posa di rubinetti agricoli;
- le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi o altro.

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio, nei limiti previsti dal presente Regolamento.

L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

Il Comune renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 57 del presente regolamento.

Il Comune può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione.

I nuovi allacciamenti per rubinetti agricoli saranno autorizzati unicamente ai professionisti del ramo (es. agricoltori, orticoltori, allevatori, vivaisti, ecc.).

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, il quale rilascerà la relativa autorizzazione.

Il Comune può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.

**Art. 31<sup>29</sup>**  
**ESECUZIONE**

Gli allacciamenti, a spese dell'abbonato, possono essere eseguiti solo dal Comune o da un suo installatore concessionario autorizzato.

Prima di interrare la tubazione deve essere fornito un rilievo e richiesto il collaudo da parte del Comune.

Il Comune concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione d'allacciamento.

**Art. 32**  
**COSTI DI ALLACCIAMENTO**

Tutti i costi d'allacciamento sono completamente a carico del richiedente.

**Art. 33<sup>30</sup>**  
**CONTROLLI**

L'abbonato è obbligato a garantire agli addetti del Comune, come pure a terze persone incaricate dal Comune, il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà.

**Art. 34<sup>31</sup>**  
**MANUTENZIONE**

L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente il Comune per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.

La manutenzione, dalla diramazione dalla rete di distribuzione sino al contatore, è di competenza e a carico dell'abbonato. I lavori possono essere eseguiti solo dal Comune o da un suo installatore concessionario autorizzato.

<sup>28</sup> Art. 30 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>29</sup> Art. 31 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>30</sup> Art. 33 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>31</sup> Art. 34 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

**Art. 35**  
**PROPRIETÀ**  
**DELL'ALLACCIAMENTO**

Le installazioni relative all'allacciamento, dalla diramazione della rete di distribuzione, sono di proprietà privata.

**Art. 36<sup>32</sup>**  
**MESSA FUORI ESERCIZIO**

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento il Comune provvede alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

**V**      **INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI**

**Art. 37<sup>33</sup>**  
**NUOVE INSTALLAZIONI**

L'abbonato deve fare eseguire a sue spese le installazioni interne rispettando le norme SSIGA.

Il nome dell'installatore deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, al momento dell'inoltro della domanda di allacciamento.

**Art. 38<sup>34</sup>**  
**CONTROLLI**

Gli incaricati del Comune hanno diritto di accedere in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso d'installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni SSIGA oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve porvi rimedio, su intimazione scritta del Comune entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, il Comune può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

**Art. 39**  
**PRESCRIZIONI TECNICHE**

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo degli impianti ed il loro esercizio.

Gli impianti devono essere dotati in particolare:

- a) del rubinetto d'interruzione principale;
- b) della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni; è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.) e quelli d'attività agricole;
- c) della valvola di riduzione della pressione;
- d) del rubinetto di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione;
- e) di eventuali altre apparecchiature richieste dal caso particolare.

Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.

**Art. 40**  
**MANUTENZIONE**

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.

Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi conduttori ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

**Art. 41**  
**IMPIANTI DI**  
**TRATTAMENTO**  
**DELL'ACQUA**

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dalle competenti autorità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.

<sup>32</sup> Art. 36 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>33</sup> Art. 37 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>34</sup> Art. 38 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

**Art. 42**  
**PERICOLO DI GELO**

Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolamento, le condotte devono essere vuotate.  
E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.

**Art. 43<sup>35</sup>**  
**DOVERE D'INFORMAZIONE**

Tutte le trasformazioni dell'impianto devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile.

## **VI CONTATORI**

**Art. 44<sup>36</sup>**  
**CONTATORE**

La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori.  
Il Comune fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione.

**Art. 45<sup>37</sup>**  
**UBICAZIONE**

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente un posto necessario alla posa, al riparo dal gelo, dalle intemperie, dal ristagno dell'acqua ed in un luogo facilmente accessibile.  
Gli incaricati del Comune provvederanno alla piombatura del contatore.

**Art. 46**  
**RESPONSABILITÀ**

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura.  
Egli non deve apportare o fare apportare modifiche rispettivamente manomettere il contatore.

**Art. 47<sup>38</sup>**  
**DISFUNZIONI**

In caso di constatato cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base al consumo medio degli ultimi due anni.  
Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile.

**Art. 48<sup>39</sup>**  
**SOTTOCONTATORI**

Se l'abbonato desidera posare dei sottocontatori ne deve assumere le spese di acquisto, di posa e di manutenzione.  
Le prescrizioni tecniche devono essere osservate.  
La lettura di questi contatori non compete al Comune.  
Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dagli incaricati del Comune.

**Art. 49**  
**DANNI O MANOMISSIONI**

Ogni danno causato al contatore e alle condotte di allacciamento per motivi volontari, per effetto del gelo, per trascuratezza dell'abbonato o per altre cause è riparato a spese di quest'ultimo.  
I trasgressori saranno perseguibili amministrativamente e penalmente secondo l'art. 68 del presente Regolamento.

**Art. 50<sup>40</sup>**  
**LETTURA DEI CONTATORI**

La lettura dei contatori avviene una volta l'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre.  
In casi particolari il Comune può eseguire delle letture intermedie.

**Art. 51<sup>41</sup>**  
**MISURAZIONE**

Il Comune procede alla revisione dei contatori a sue spese. Qualora vi fossero dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dagli incaricati del Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di

<sup>35</sup> Art. 43 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>36</sup> Art. 44 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>37</sup> Art. 45 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>38</sup> Art. 47 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>39</sup> Art. 48 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>40</sup> Art. 50 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>41</sup> Art. 51 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese per questa operazione di verifica sono a carico dell'abbonato.

In caso contrario esse sono sopportate dal Comune, così come le spese di revisione dell'apparecchio.

## **VII ABBONAMENTO**

### **Art. 52 INIZIO DELL'ABBONAMENTO**

L'installazione del contatore determina l'inizio di un abbonamento.

### **Art. 53<sup>42</sup> CONTRATTO DI ABBONAMENTO**

L'abbonato è il proprietario dell'immobile oppure, in via eccezionale, è colui con il quale il Comune ha stipulato l'abbonamento.

### **Art. 54<sup>43</sup> CAMBIAMENTO DI PROPRIETARIO**

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato immediatamente per iscritto al Comune. Sino al momento della notifica, il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

Eventuali spese per ricerche causate dalla mancata notifica sono poste a carico dell'abbonato.

## **VIII TASSE E MODALITÀ DI PAGAMENTO E INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA**

### **Art. 55 FINANZIAMENTO**

Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- tasse d'allacciamento;
- tasse di utilizzazione;
- sussidi;
- pagamento totale o parziale delle spese d'installazione da parte dei proprietari;
- fatture di prestazioni fornite a terzi;
- altre partecipazioni di terzi;
- contributi di miglioria imposti secondo la Legge.

### **Art. 56<sup>44</sup> SPESE PER LE CONDOTTE PRINCIPALI E DI DISTRIBUZIONE**

Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dal Comune.

### **Art. 57<sup>45</sup> TASSA DI ALLACCIAMENTO**

Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art. 30 del presente regolamento, i proprietari sono tenuti al versamento di una tassa di allacciamento:

- tassa unica al mc. sul volume SIA della costruzione da un minimo di fr. 1.50 ad un massimo di fr. 2.00.

La tassa viene prelevata prima dell'inizio della costruzione. In caso di mancato pagamento il Comune non concederà l'uso del nuovo allacciamento.

Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di fr. 200.00 ad un massimo di fr. 500.00.

<sup>42</sup> Art. 53 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>43</sup> Art. 54 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>44</sup> Art. 56 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>45</sup> Art. 57 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

**Art. 58<sup>46</sup>**  
**DETERMINAZIONE DELLE**  
**TASSE DI UTILIZZAZIONE**

Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.  
La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo.  
La tassa di utilizzazione è suddivisa in:

- tassa base
- tassa noleggio contatore
- tassa consumo effettivo.

La determinazione delle tasse sono di competenza del Municipio.  
Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.

Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.

Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata al Comune.

**Tassa base**

	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
• Servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00
• Economia domestica	fr. 80.00	fr. 120.00
• Attività artigianale, commerciale, istituti e case di riposo	fr. 80.00	fr. 120.00
• Rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione ossia dalle persone aventi un reddito primario agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00
• Altri rubinetti ad uso agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00
• Piscine: sono imposte unicamente le piscine con una capienza superiore ai 10 mc. per ogni mc. di capienza	fr. 0.20	fr. 0.40

**Tassa noleggio contatore**

	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
Per ogni contatore di proprietà del Comune l'abbonato paga una tassa annua di noleggio		
• fino a 1 1/2 " (mm 40)	fr. 30.00	fr. 60.00
• da 1 1/2 " fino a 2" (mm 50)	fr. 75.00	fr. 100.00
• oltre 2"	da fr. 120.00	

**Tassa di consumo effettivo**

	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
• servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00
• indistintamente per tutti gli altri contatori	fr. 1.30	fr. 2.00

**Art. 59<sup>47</sup>**  
**ALTRE TASSE**

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- per cantieri
- per uso idrante
- per richiamo o diffida
- per ricerca perdite

**Tassa per cantieri**

	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
tassa base	fr. 200.00	fr. 400.00
+ tassa consumo al mc.	fr. 1.30	fr. 2.00

<sup>46</sup> Art. 58 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>47</sup> Art. 59 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

### **Tassa per uso idrante**

	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
Il Comune può, per motivazioni ritenute valide, autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi, previo pagamento di una tassa base e pagamento del consumo misurato con il contatore		
tassa base	fr. 100.00	fr. 600.00
+ tassa consumo al mc.	fr. 1.30	fr. 2.00

### **Tassa per richiamo o diffida**

	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
Per ogni richiamo o diffida di pagamento	fr. 20.00	fr. 100.00

### **Tassa per ricerca perdite**

Per ogni ricerca eseguita dal Comune su tubazioni private vengono fatturati i costi effettivi.

#### **Art. 60<sup>48</sup> INCASSO DELLA TASSA DI UTILIZZAZIONE**

L'incasso avviene con l'emissione

- della richiesta d'acconto;
- del conguaglio.

La richiesta d'acconto, emessa anticipatamente, corrisponde all'80% dell'importo totale dell'anno precedente.

Il conguaglio è emesso annualmente dopo la lettura del contatore.

Le fatture devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il proprietario dell'allacciamento o il suo rappresentante legale sono i responsabili per il pagamento delle fatture.

Le fatture del Comune, Servizio Acqua Potabile, sono parificate a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della LEF.

#### **Art. 61 RECLAMI CONTRO LE TASSAZIONI**

Contro la tassazione l'abbonato ha diritto di reclamo al Municipio entro il termine di trenta giorni dalla data d'intimazione.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 62<sup>49</sup> PRESTAZIONI A TERZI**

Le prestazioni del Comune a terzi saranno fatturate in base alle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 63 CASI PARTICOLARI DELLE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA**

Per i casi particolari delle frazioni di Monte e di Casima in cui è accertato un'importante sproporzione fra i costi necessari all'adattamento dell'impianto privato al nuovo metodo di fatturazione con lettura misurata e l'effettivo consumo, il Municipio applicherà una tassa annuale da un minimo di fr. 100.00 ad un massimo di fr. 300.00, a dipendenza dell'entità della concessione.

#### **Art. 64<sup>50</sup> ESECUZIONE**

Se un abbonato è in ritardo con il pagamento delle fatture, il Servizio Acqua Potabile gli indirizza un richiamo (termine di trenta giorni per il pagamento) ed in caso di ulteriore ritardo una diffida (termine di dieci giorni per il pagamento). Trascorso infruttuoso questo termine procederà per via esecutiva.

Unitamente alla fattura sarà riscossa la tassa di richiamo, di diffida e gli interessi di ritardo previsti dalla legge tributaria.

In caso di esecuzione infruttuosa il Comune può disporre per la riduzione della fornitura garantendo un minimo vitale di erogazione.

<sup>48</sup> Art. 60 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>49</sup> Art. 62 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>50</sup> Art. 64 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

**Art. 65**  
**INCENTIVO PER LA**  
**REALIZZAZIONE DI SISTEMI**  
**DI RICUPERO DELL'ACQUA**  
**PIOVANA**

La realizzazione di nuovi sistemi di ricupero dell'acqua piovana nelle costruzioni sia residenziali, artigianali o industriali è incentivata dal Municipio.

Il finanziamento consiste nella partecipazione ai costi di investimento iniziali per la costruzione di tali impianti.

La determinazione della percentuale di finanziamento è di competenza del Municipio che la fisserà per ordinanza, ritenendo un limite massimo del 10% dei costi di investimento per la costruzione del sistema di ricupero dell'acqua potabile, ritenuto un contributo massimo di fr. 1'000.00 per caso.

L'ordinanza definirà anche la procedura per la richiesta di sussidio, per i controlli e per le modalità di versamento del contributo.

**IX NORME TRANSITORIE**

**Art. 66**  
**REGOLAMENTI DI MONTE E**  
**CASIMA**

...<sup>51</sup>

**Art. 67**  
**ORDINE DI POSA DEI**  
**CONTATORI**

...<sup>52</sup>

**X DISPOSIZIONI PENALI E FINALI**

**Art. 68<sup>53</sup>**  
**INFRAZIONI E PENALITÀ**

Le infrazioni al presente Regolamento potranno essere punite con una multa per un ammontare massimo di fr. 10'000.00.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti del Comune. Sono riservate l'azione civile e penale per il risarcimento del danno causato al Comune.

In casi gravi il Comune può ridurre la fornitura garantendo in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.

**Art. 69<sup>54</sup>**  
**RICORSI**

Contro le decisioni del Comune, comprese quelle dell'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

**Art. 70<sup>55</sup>**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2017, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.

**Art. 71<sup>56</sup>**  
**ABROGAZIONE**

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il precedente regolamento dell'Azienda acqua potabile di Castel San Pietro.

Approvato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro nella seduta del 12 dicembre 2016.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 04 aprile 2017 Inc.n. 65-RE-14160

<sup>51</sup> Art. 66 abrogato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>52</sup> Art. 67 abrogato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>53</sup> Art. 68 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>54</sup> Art. 69 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>55</sup> Art. 70 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017

<sup>56</sup> Art. 71 modificato con risoluzione 12.12.2016 del Consiglio Comunale, ratificato dalla Sezione enti locali il 04.04.2017